ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1925 del 20/06/2016

Oggetto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla

società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento sito in

Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A

Proposta n. PDET-AMB-2016-1958 del 17/06/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno venti GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna 1

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PLASTICFIBRE Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
- 4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
- 5. Obbliga la società PLASTICFIBRE Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
- 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente

Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale...."..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

- 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PLASTICFIBRE Spa, c.f. 00623700374 e p. iva 00519491203, avente sede legale e stabilimento in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A, ha presentato in data 16/12/2015 allo SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia una domanda⁷ di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁸ e generate dall'impianto produttivo che svolge attività di lavorazione materie plastiche. E' inoltre presente una dichiarazione in merito alla matrice di impatto acustico sulla base della quale è dichiarato che non sono apportate modifiche al ciclo produttivo e pertanto non è modificato il clima acustico esterno all'impianto, né i flussi di traffico indotto. Si prende atto di quanto dichiarato.

Non sono dichiarati altre matrici ambientali o titoli abilitativi ambientali acquisiti dall'impianto.

Visti i valori di concentrazione massima per sostanze inquinanti in emissione stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n° 2236/09 e smi ed in particolare dall'allegato 4 alla Delibera stessa, si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione di impatto acustico: si dà atto a quanto dichiarato dall'azienda

II Responsabile U. Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Domanda agli atti di ARPAE con PGBO/2016/148 del 08/01/2016 confluita nella pratica SINADOC nº 5169 del 2016

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 55527 del 22/02/2006



Autorizzazione Unica Ambientale

PLASTICFIBRE Spa - Comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia nº 309/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione materie plastiche svolta dalla società PLASTICFIBRE Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 309/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PLASTICFIBRE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TESTE DI ESTRUSIONE

Portata massima	7700 Nm³/h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Cloruro di vinile	5 (*) mg/Nm³ 5 mg/Nm³

(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990.

Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà essere installato, se necessario, un idoneo impianto di abbattimento.

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: IMPIANTO PULIZIA FILIERE	
Portata massima	400 Nm³/h 6 m 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Acido cloridrico	30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³
Impianto di abbattimento: postcombustione termica	
L'impianto di postcombustione deve essere dotato di registrazione	ne in continuo della temperatura.
EMISSIONE E4 PROVENIENZA: RAFFREDDATORI E ASPIRAZIONE CARICO	TRAMOGGE
Portata massima	700 Nm³/h 3 m 15 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare	10 mg/Nm³ 5 (*) mg/Nm³ 5 mg/Nm³
(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengan- quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamei 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, r contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 347 del 19 dicembre 1990.	nto del Decreto Ministeriale 21 marzo recipienti, utensili, destinati a venire a
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	
EMISSIONE E5 PROVENIENZA: CARICO E TRASPORTO RESINA PVC	
Portata massima	3000 Nm³/h 10 m 24 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare	10 mg/Nm³ 5 (*) mg/Nm³ 5 mg/Nm³
(*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamer 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, r contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 347 del 19 dicembre 1990.	nto del Decreto Ministeriale 21 marzo ecipienti, utensili, destinati a venire a
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	

EMISSIONE E7 PROVENIENZA: SILI GRANULO POLIPROPILENE 1000 Nm³/h Portata massima Altezza minima 12 m 2 h/g Durata massima CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI Materiale particellare 10 mg/Nm³ **EMISSIONE E8** PROVENIENZA: VASCHE ESTUSORI PVC 8500 Nm³/h Portata massima Altezza minima 9 m Durata massima 24 h/g CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 5 (*) mg/Nm³ Cloruro di vinile 5 mg/Nm³ Ftalati organici (*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengano utilizzati materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" - pubblicato sulla G.U. N. 347 del 19 dicembre 1990. Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà essere installato, se necessario, un idoneo impianto di abbattimento. **EMISSIONE E9** PROVENIENZA: ESTRATTORI A PARETE ZONA CARICABATTERIE Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. **EMISSIONE E10** PROVENIENZA: TESTE DI ESTRUSIONE POLIPROPILENE – ESSICCATORE PET

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volati (espresse come C-org totale) 30 mg/Nm³

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: TESTA ESTRUSORE PROVA SCARTI

3

Altezza minima Durata massima	•	m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Cloruro di vinile Ftalati organici (*) Tale limite di emissione si intende rispettato qualora vengar quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 - "Aggiorname 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso 347 del 19 dicembre 1990.	5 no utilizzat ento del D recipienti,	ecreto Ministeriale 21 marzo utensili, destinati a venire a
Per il rispetto del limite di emissione degli ftalati organici dovrà idoneo impianto di abbattimento.	essere ins	stallato, se necessario, un
EMISSIONE E18 PROVENIENZA: VASCHE ESTRUSORI PLP		
Portata massima	10.000 9 24	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI		
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C-org totale)	30	mg/Nm³

EMISSIONI E12 – E13 – E14 - E15

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

4

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 3. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto, tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- 4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
- 5. La società PLASTICFIBRE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

- obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- **6.** I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PLASTICFIBRE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
- **7.** Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.